




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2100

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica

(Conversione in legge del DL n. 105/2019)

N. 133 – 2 ottobre 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2100

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica

(Conversione in legge del DL n. 105/2019)

N. 133 – 2 ottobre 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA	- 3 -
ARTICOLO 2	- 8 -
PERSONALE PER ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL CVCN E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	- 8 -
ARTICOLO 3	- 11 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE ELETTRONICA A BANDA LARGA CON TECNOLOGIA 5G	- 11 -
ARTICOLO 4	- 12 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE CRITICHE	- 12 -
ARTICOLO 5	- 13 -
DETERMINAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN CASO DI CRISI DI NATURA CIBERNETICA	- 13 -
ARTICOLO 6	- 14 -
COPERTURA FINANZIARIA	- 14 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2100
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	No
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Fiano (PD), per la I Commissione Scagliusi (M5S), per la IX Commissione
Commissioni competenti:	I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. È oggetto della presente Nota il testo iniziale del provvedimento, che risulta corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

La norma istituisce il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (comma 1) e demanda ad un DPCM¹ l'individuazione delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel medesimo perimetro e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dell'articolo in esame (comma 2, lett. a).

L'organismo tecnico di supporto al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), integrato da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, elabora² i criteri in base ai quali i soggetti inclusi nel perimetro predispongono e

¹ Da adottate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame.

² Entro sei mesi all'entrata in vigore del summenzionato DPCM.

aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza (comma 2, lett. b).

Viene demandata ad un ulteriore DPCM³ la definizione delle misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici relative a specifiche fattispecie individuate dalla norma (comma 3, lett. b). All'elaborazione di tali misure provvedono il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri della difesa, dell'interno, dell'economia e con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) (comma 4).

Con regolamento⁴ sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:

- i soggetti inclusi nel perimetro che intendano procedere ad affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, su sistemi informativi e per l'espletamento di servizi informatici, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che può imporre condizioni e test *hardware* e *software*. Per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero della difesa, quest'ultimo procede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica attraverso un proprio Centro di valutazione (comma 6, lett. a);
- i soggetti individuati quali fornitori dei suddetti beni, sistemi e servizi assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, al Centro di valutazione operante presso il Ministero della difesa, la propria collaborazione all'effettuazione dei test sostenendone i relativi oneri (comma 6, lett. b);
- la Presidenza del Consiglio dei ministri, con riguardo a soggetti pubblici, e il Ministero dello sviluppo economico per i soggetti privati, svolgono attività d'ispezione e di verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lett. b), dal comma 3 e dal comma 6, lett. a) impartendo se necessario specifiche prescrizioni. Le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate (comma 6, lett. c).

Con riguardo al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), viene previsto che questo assuma i seguenti compiti:

- contribuire all'elaborazione delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b) (comma 7, lett. a);

³ Da adottate entro dieci mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame.

⁴ Adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988.

- ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza, svolgere le funzioni di cui al comma 6, lett. a); a tal fine il Centro si avvale anche di laboratori dallo stesso accreditati, impiegando, per le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, quelli eventualmente istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso le medesime amministrazioni (comma 7, lett. b);
- elaborare e adottare, previo conforme avviso dell'organismo tecnico di supporto al CISR, schemi di certificazione cibernetica (comma 7, lett. c).

Vengono poi previste, per diverse fattispecie di inosservanza delle norme in esame o delle misure o prescrizioni dalle stesse derivanti, sanzioni amministrative pecuniarie (comma 9), amministrative accessorie (comma 10) e penali (comma 11).

Le autorità competenti per l'accertamento delle violazioni degli obblighi previsti in capo a soggetti pubblici e privati dal provvedimento in esame e per l'irrogazione delle relative sanzioni sono la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati (comma 12).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni di cui al provvedimento in esame può avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 16).

Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza definite ai sensi del presente articolo, delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al comma 2, lettera a), sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 18).

Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per il 2019, di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dal 2024 (comma 19).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme di cui ai commi 6 e 7 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti												
Realizzazione, allestimento e funzionamento del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) (<u>commi 6 e 7</u>)		0,75	0,75	0,75		0,75	0,75	0,75		0,75	0,75	0,75

Si evidenzia che una componente dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 19 (euro 3.200.000 per il 2019 ed euro 2.100.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023) non viene evidenziata nel prospetto

riepilogativo: in base all'art. 6, comma 1, lett. *b*), ai fini della copertura di tale componente si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018, da imputare alla quota parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico: sul punto, si rinvia alla scheda relativa all'articolo 6.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e reca le seguenti precisazioni.

Per quanto concerne l'osservanza, da parte dei soggetti pubblici inclusi nel perimetro, dell'obbligo di attuare le misure di sicurezza previste dalla norma con riferimento alle reti, ai sistemi e ai servizi rilevanti per le finalità indicate, la relativa disciplina verrà resa effettiva a seguito dell'adozione del relativo DPCM [articolo 1, comma 3, lettera b]). A tali oneri, a decorrere dagli esercizi finanziari 2020 e 2021, si provvederà con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Per quanto concerne i compiti del Ministero dello sviluppo economico connessi al funzionamento del perimetro, la loro attribuzione determinerà l'espletamento delle seguenti attività:

- svolgimento dell'attività di ispezione e verifica [articolo 1, comma 6, lettera c]);
- svolgimento dell'attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste (articolo 1, comma 12);
- l'esercizio di nuovi compiti assunti dal CVCN, in particolare, nell'ambito dell'approvvigionamento di ICT destinate a reti, sistemi e servizi rilevanti (articolo 1, comma 6). Il CVCN, ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note, anche in relazione all'ambito di impiego, può imporre prescrizioni di utilizzo [articolo 1, comma 7, lettera b]), nonché condizioni e prove per i materiali di *hardware* e *software* [articolo 1, comma 6, lettera a]). Gli oneri relativi allo svolgimento delle attività di prova sono a carico dei soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi [articolo 1, comma 6, lettera b]).

Le richiamate attività di elaborazione delle misure di sicurezza, di ispezione e verifica nonché di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative verranno svolte dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Per quanto concerne i nuovi compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, connessi al funzionamento del perimetro, la loro attribuzione determinerà lo svolgimento delle seguenti attività nei confronti dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale:

- svolgimento dell'attività di ispezione e verifica [articolo 1, comma 6, lettera c]);
- svolgimento dell'attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste (articolo 1, comma 12).

Le richiamate attività di predisposizione delle misure di sicurezza, di ispezione e verifica nonché di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative verranno svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

La relazione tecnica evidenzia inoltre che per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 1, comma 16).

Per le attività dei laboratori accreditati di cui potrà avvalersi il CVCN per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità, eventualmente istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [articolo 1, comma 7, lettera b)].

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma istituisce il "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" (comma 1).

La norma individua quali soggetti titolari di poteri di supervisione, controllo e ispezione sugli enti del perimetro: il Ministero dello sviluppo economico, presso il quale opera il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), la Presidenza del Consiglio dei ministri, che nell'esercizio delle proprie funzioni potrà avvalersi su base convenzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e, con riguardo specifico al proprio ambito di competenza, il Ministero della difesa, dotato di un proprio autonomo Centro di valutazione.

Viene previsto, secondo le disposizioni e secondo la relazione tecnica, che i soggetti pubblici responsabili del funzionamento del perimetro - con l'eccezione del CVCN - svolgano le proprie funzioni in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse rispettivamente disponibili a legislazione vigente (commi 3, 4, 6, 7, 12 e 16).

Anche gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici saranno effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 18).

Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN viene, infine, autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per il 2019, di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dal 2024 (comma 19).

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni e a confermare le summenzionate previsioni d'invarianza finanziaria, senza fornire elementi informativi che consentano di verificare l'effettiva possibilità di fronteggiare i nuovi

adempimenti, di carattere obbligatorio e la cui inosservanza è specificamente sanzionata, nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente o di avvalersi senza nuovi o maggiori oneri dell'AgID.

Si rammenta infatti che a norma della legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 6-*bis*) per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica dovrebbe riportare la valutazione degli effetti finanziari nonché i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità previste anche attraverso la loro riprogrammazione.

Infine, in merito agli oneri previsti per l'istituzione e il funzionamento del CVCN, che il comma 19 configura come limite di spesa, pur considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, sarebbe necessario acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione della spesa autorizzata; ciò al fine di consentire una valutazione della sua congruità rispetto alle finalità della spesa, che riguarda adempimenti di natura obbligatoria.

ARTICOLO 2

Personale per esigenze di funzionamento del CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri

La norma autorizza, per le esigenze del CVCN, il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di 77 unità di personale, di cui 67 di Area III e 10 di Area II, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dal 2020 (comma 1). Fino al completamento delle procedure di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, per le esigenze del CVCN di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti per un massimo del 40 per cento delle unità di personale di cui al comma 1. Nei limiti complessivi della stessa quota il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, in posizione di comando, di personale con qualifiche o gradi non dirigenziali del comparto sicurezza-difesa fino a un massimo di 20 unità, con conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo

quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico del Ministero dello sviluppo economico (comma 2).

Viene, inoltre, autorizzata la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 10 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria funzionale A, parametro retributivo F1, nel limite di spesa di euro 640.000 annui a decorrere dal 2020 (comma 3).

Fino al completamento delle procedure di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, entro il limite del 40 per cento delle unità previste dal medesimo comma, di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni in posizione di fuori ruolo, di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, nonché di esperti o consulenti in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia informatica (comma 4).

Per il personale da assumere a tempo indeterminato, ai sensi dei commi 1 e 3, il reclutamento avviene mediante concorsi pubblici (comma 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme di cui ai commi 1 e 3 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti												
Assunzioni a tempo indeterminato con incremento della dotazione organica per esigenze di funzionamento del CVCN (comma 1)		3,01	3,01	3,01		3,01	3,01	3,01		3,01	3,01	3,01
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Assunzioni a tempo indeterminato con incremento della dotazione organica per esigenze di funzionamento del CVCN – effetti riflessi (comma 1)						1,46	1,46	1,46		1,46	1,46	1,46
Maggiori spese correnti												

Assunzioni a tempo indeterminato con incremento della dotazione organica per esigenze di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 3)			0,64	0,64	0,64			0,64	0,64	0,64			0,64	0,64	0,64
Maggiori entrate fiscali e contributive															
Assunzioni a tempo indeterminato con incremento della dotazione organica per esigenze di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri – effetti riflessi (comma 3)								0,31	0,31	0,31			0,31	0,31	0,31

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e, con riguardo alle assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico (comma 1) per le esigenze del CVCN, fornisce una tabella riepilogativa del relativo onere, rapportato alle unità da assumere, di seguito riprodotta.

(euro)

Onere MISE					
Qualifica	Fondamentale	Accessorio	Tot.	Unità	Onere totale
Aera III-F1	37.993	1.980	39.973	67	2.678.191
Area II-F1	30.659	1.980	32.639	10	326.390
Totale					3.004.581

In merito al comma 2, la relazione tecnica afferma che questo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che ad esso si dà attuazione nei limiti degli ordinari stanziamenti, previsti a legislazione vigente, dei pertinenti capitoli di bilancio. Con riferimento alle assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 3), la relazione tecnica fornisce una tabella riepilogativa del relativo onere rapportato alle unità da assumere riportata a seguire.

(euro)

Onere PCM					
Qualifica	Fondamentale	Accessorio	Tot.	Unità	Onere totale
Cat. A F1	44.598	19.402	64.000	10	640.000

Gli importi, comprensivi del trattamento accessorio e al lordo degli oneri riflessi, sono stati quantificati tenendo conto dei valori retributivi contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Con riferimento al comma 4, la relazione tecnica afferma che questo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che ad esso si dà attuazione nei limiti degli ordinari stanziamenti, previsti a legislazione vigente, dei pertinenti capitoli di bilancio.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme autorizzano il Ministero dello sviluppo economico (comma 1) e la Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 3) ad assumere, rispettivamente, un contingente massimo di 77 unità di personale (di cui 67 di Area III e 10 di Area II), nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dal 2020, ed un contingente massimo di 10 unità di personale non dirigenziale (Categoria funzionale A, parametro retributivo F1), nel limite di spesa di euro 640.000 annui a decorrere dal 2020. Al riguardo non si formulano osservazioni essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa e considerato che lo stesso è riferito ad una platea di assunzioni da effettuare anch'esse nell'ambito di un contingente massimo.

Con riguardo specifico alla possibilità di ricorrere agli istituti della mobilità interna (fuori ruolo, comando o altro analogo istituto) tra pubbliche amministrazioni al fine di consentire al CVCN, quale strumento operativo del Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio, di svolgere le proprie funzioni nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali, si evidenzia che le norme (commi 2 e 4) non prevedono una corrispondente indisponibilità di posti presso le amministrazioni di provenienza per la durata dell'incarico. Al riguardo appare opportuno acquisire una valutazione del Governo, posto che ciò potrebbe determinare un corrispondente eventuale incremento di oneri per la copertura della posizione resasi disponibile.

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G

La norma prevede che i poteri speciali⁵ del Governo sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G, siano esercitati previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano da parte del CVCN e del centro di valutazione del Ministero della difesa⁶ (comma 2).

Viene, inoltre, previsto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, le condizioni e le prescrizioni relative ai beni e

⁵ Di cui all'art. 1-*bis* del DL n. 21/2012.

⁶ Di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a*).

servizi di comunicazione a banda larga 5G acquistati con contratti già autorizzati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri⁷ in data anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, qualora attinenti alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), possano essere modificate o integrate, con la procedura di cui al comma 2, con misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal provvedimento in esame, anche prescrivendo, ove necessario, la sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ed afferma che trattasi di norma ordinamentale sulle procedure attuative che si inserisce nell'impianto già delineato dai precedenti articoli. I compiti di cui all'articolo 3 sono conseguentemente svolti dalle competenti amministrazioni e strutture specializzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero in primo luogo esplicitati gli elementi di valutazione che inducono a ritenere possibile l'ampliamento degli adempimenti istruttori previsti dalla norma senza che si determinino oneri per maggiori occorrenze finanziarie delle strutture interessate.

Quanto all'ipotesi di modifica di contratti pubblici già autorizzati con misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal provvedimento in esame, andrebbero forniti elementi di valutazione riguardo ai relativi possibili costi aggiuntivi, tenuto conto che dette misure possono prevedere, ove necessario, la sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati.

ARTICOLO 4

Disposizioni in materia di infrastrutture e tecnologie critiche

La norma reca disposizioni in materia di poteri speciali⁸ concernenti gli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. La norma in particolare consente di applicare la relativa disciplina anche con riferimento a tecnologie ed infrastrutture critiche

⁷ Adottati ai sensi dell'articolo 1-*bis*, DL n. 21/2012.

⁸ Di cui all'art. 2, comma 1-*ter*, del DL 21/2012.

che in precedenza non rientravano nel campo di applicazione del DL n. 21/2012 (commi 1 e 2).

Il DL n. 21/2012 reca norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (cd. *Golden power*). Al decreto non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che trattasi di norma ordinamentale che si inserisce nell'impianto già delineato dai precedenti articoli. I compiti istruttori di cui all'articolo 4 sono svolti, sulla base di procedure già consolidate, dalle competenti amministrazioni e strutture specializzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 5

Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica

La norma prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, nonché nei casi di crisi cibernetica⁹ previa deliberazione del CISR, possa comunque disporre, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario all'eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di proporzionalità, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti o nei sistemi o per l'esplicitamento dei servizi interessati (comma 1).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa possiede carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁹ di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, stante il contenuto ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 6

Copertura finanziaria

La norma prevede che agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1 e 3, per complessivi euro 3.200.000 per il 2019, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 ed euro 4.395.000 annui a decorrere dal 2024, si provveda:

- quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente relativi al Ministero dello sviluppo economico (per euro 350.000 annui dal 2020) e al Ministero dell'economia e delle finanze (per euro 4.045.000 annui dal 2020) (comma 1, lett. a);
- quanto a euro 3.200.000 per il 2019 e a euro 2.100.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico (comma 1, lettera b).

L'articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per il 2019, di 1.260 milioni di euro per il 2020, di 1.600 milioni per il 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Il fondo è finalizzato (comma 96) al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese e le relative risorse sono in conto capitale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme di cui al comma 1, lett. a), i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A MEF (comma 1, lettera a)		4,05	4,05	4,05		4,05	4,05	4,05		4,05	4,05	4,05
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A MISE (comma 1, lettera a)		0,35	0,35	0,35		0,35	0,35	0,35		0,35	0,35	0,35

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne l'utilizzo – per 3.200.000 di euro nel 2019 e per 2.100.000 in ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 – del Fondo investimenti amministrazioni centrali (comma 1, lettera *b*)), andrebbe confermato che la dinamica di spesa connessa a tale utilizzo sia coerente con quella stimata in occasione dell'istituzione del Fondo medesimo da parte della legge di bilancio per il 2019.

Si rammenta che, in base al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge di bilancio per il 2019, le somme stanziare per gli anni dal 2019 al 2021, sarebbero state spese nel medesimo triennio quasi interamente (per il 92 per cento).

Inoltre, andrebbe confermato che le risorse Fondo in questione siano disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere sulle stesse disponibilità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*), provvede alla copertura degli oneri, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 6,495 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e a 4,395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, derivanti dalle seguenti disposizioni:

- il comma 19 dell'articolo 1, relativo alla realizzazione, allestimento e funzionamento del Centro di valutazione e certificazione nazionale – CVCN;

- il comma 1 dell'articolo 2, che autorizza l'assunzione di 77 unità di personale presso il Ministero dello sviluppo economico;

- il comma 3 dell'articolo 2, che autorizza l'assunzione di 10 unità di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai suddetti oneri si provvede attraverso le seguenti modalità:

- a*) quanto a 4,395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico, in misura pari a 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, e al Ministero dell'economia e delle finanze, in misura 4,045 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;

b) quanto a 3,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, corrispondente alla quota in conto capitale degli oneri oggetto di copertura, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, relativo all'istituzione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (capitolo 7557 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)¹⁰, con imputazione alla quota attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

Si ricorda che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, è stato oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 81¹¹. Sulla base della tabella allegata al predetto schema, la dotazione complessiva attribuita al Ministero dello sviluppo economico, sempre con riferimento al periodo considerato, è pari a 111 milioni di euro per l'anno 2019, a 220 milioni di euro per l'anno 2020, a 269 milioni di euro per l'anno 2021, a 500 milioni di euro per l'anno 2022 e a 410 milioni di euro per l'anno 2023¹².

Al riguardo, con riferimento alla copertura di cui alla lettera *a)* non si hanno osservazioni da formulare, giacché gli accantonamenti oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità, mentre in merito alla copertura di cui alla lettera *b)* appare necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

¹⁰ Il citato Fondo reca uno stanziamento, nel periodo considerato, pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

¹¹ Detto schema è stato presentato per il parere alle competenti Commissioni parlamentari in data 18 aprile 2019 e su di esso la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole con osservazione in data 29 maggio 2019. Il decreto di ripartizione non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

¹² Si segnala che, nella seduta della Commissione attività produttive della Camera dei deputati del 14 maggio 2019, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Davide Crippa ha anticipato che, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 95 attribuite al Ministero dello sviluppo economico, con riguardo all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, sarebbero stati stanziati complessivamente, nel periodo 2019-2033, 13,30 milioni di euro per la realizzazione del Centro di valutazione, certificazione nazionale e potenziamento delle tecnologie di informazione.